



ORDINANZA N°02/92

Il Capitano di Fregata (CP) Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Molfetta sottoscritto:

CONSIDERATO che la movimentazione di merci polverose alla rinfusa, a causa dello spandimento e trasporto delle polveri, arreca molestia e disagio sia al personale interessato alla movimentazione che a quello presente nelle limitrofe zone portuali;

RAVVISATA la necessità di introdurre i necessari accorgimenti tecnici, al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni commerciali nonché di contenere il fenomeno dell'insorgere della dispersione e dello spandimento, nell'area, in mare e banchina, delle merci polverose, sia durante la movimentazione dei prodotti che durante il trasporto da/per il porto;

VISTI gli artt. 30, 65 e 81 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30.3.1942 n° 327 nonché gli artt. 59 e 79 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione approvato con D.P.R. 15.02.1952 n° 328;

ORDINA

ART. 1 - Nel Porto di Molfetta e negli approdi del Circondario, le operazioni di movimentazione di materiali polverosi alla rinfusa o di merci ad esse assimilabili per caratteristiche chimico-fisiche potranno essere effettuate a condizione che vengano osservate le seguenti prescrizioni:

- a) durante l'effettuazione delle operazioni di imbarco/sbarco delle merci polverose dovranno essere collocati, a cura della impresa praticante dette operazioni, degli idonei teloni da nave a banchina, al fine di prevenire accidentali versamenti di prodotto in mare;
- b) le benne dei mezzi meccanici dovranno essere a tenuta al fine di evitare la dispersione del prodotto durante il tragitto neve-tramoggia, avendo cura che il prodotto presente nella tramoggia non superi mai il cielo della stessa;
- c) la movimentazione dovrà avvenire con la massima cautela allo scopo di evitare una eccessiva carica degli automezzi o la caduta in banchina della merce;
- d) nel caso di interruzione delle operazioni di carica/scarica per periodi di oltre 24 ore, nonché a termine delle stesse, dovrà essere effettuata a cura dell'impresa portuale

foglio n°2

operante un'accurata pulizia dei tratti di banchina interessati dalla presenza di prodotto versatosi accidentalmente.

ART. 2 - La caricazione degli automezzi deve essere effettuata in modo da evitare cadute dal carico o danno a terzi.
Inoltre gli automezzi, con o senza rimorchio, che movimentano prodotti alla rinfusa che possono riversarsi al di fuori del cassone, hanno l'obbligo, non appena terminata la caricazione sotto bordo della nave, ed anche se l'automezzo deve essere pesato presso il bilico doganale, di coprire i suindicati prodotti con gli appositi teloni idonei ad evitare la dispersione nell'area circostante del prodotto trasportato.

ART. 3-11 personale addetto alla movimentazione di materiali polverosi alla rinfusa o di merci ad essi assimilabili per caratteristiche fisico-chimiche, dovrà indossare idonei mezzi a protezione delle vie respiratorie ed altre protezioni atte ad evitare ingestioni od intossicazioni (caschi, occhiali, maschere antipolvere, ecc.) previsti dal D.P.R. 547/55 sulla "prevenzione infortuni sui posti di lavoro".

ART. 4 -I contravventori della presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

ART. 5 - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Molfetta, li 03.02.1992

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Giancarlo OLIMBO

(Copia conforme all'originale sottoscritta con firma autografa e conservata presso questo ufficio - Art. 19 DPR 445/2000)